

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori SPAGNOLLI, ARIOSTO, BALBO, FOLLIERI, ACCILI, SMURRA, GAUDIO, DALVIT, DELLA PORTA, DE CAROLIS, MANENTE COMUNALE e MURMURA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 NOVEMBRE 1972

Concessione di anticipazioni sull'indennità di buonuscita o fine servizio a dipendenti dallo Stato, da enti locali, da enti pubblici o privati

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge che sottoponiamo al vostro esame sorge dall'intendimento di offrire a tutta la classe lavoratrice, senza discriminazione alcuna, la possibilità di usufruire di un aiuto concreto per far fronte a primari bisogni, senza peraltro comportare per l'Erario e per il datore di lavoro in genere alcun ulteriore aggravio.

Il disegno di legge, infatti, ha lo scopo di consentire ai dipendenti dello Stato, degli enti locali e degli enti pubblici in genere, nonché ai prestatori di lavoro dipendenti da privati datori di lavoro, l'anticipata corresponsione, sia pure a titolo di acconto, dei ratei già maturati delle indennità di buonuscita e di anzianità spettanti loro all'atto della cessazione del rapporto.

Come è noto, le indennità in questione costituiscono, secondo la dottrina più accreditata e la giurisprudenza della Corte costituzionale, retribuzione differita per il fatto che essa, pur maturando di giorno in giorno

per effetto della semplice anzianità di servizio, viene ad essere corrisposta al prestatore di lavoro soltanto al momento della cessazione del rapporto.

In realtà, tuttavia, di norma accade che le predette indennità vengano ad essere percepite dai lavoratori quando i loro più assillanti bisogni, quali quelli determinati dai gravi problemi della casa, dell'arredamento e delle spese per gli studi dei figli, sono già stati superati. Senza dimenticare, inoltre, i gravosi impegni di spese cui ricorrenemente sono esposti i lavoratori ed i loro familiari per la necessità di fare ricorso, in aggiunta alle forme di assistenza erogate dagli istituti previdenziali, a private prestazioni sanitarie, specialistiche e chirurgiche.

È innegabile, in definitiva, che nell'odierna realtà della vita avviene sempre più frequentemente che il lavoratore, prima della cessazione del rapporto di lavoro, venga a

trovarsi di fronte a bisogni di varia natura, ma tutti di primaria importanza, il cui soddisfacimento richiede l'immediata disponibilità di somme rilevanti, che sono, e non sempre, altrimenti conseguibili con l'assunzione di pesantissimi oneri per interessi.

Con questo disegno di legge si vuole appunto consentire alle amministrazioni pubbliche e ai privati datori di lavoro, senza assunzione di alcun onere ulteriore rispetto a quelli già previsti dalle vigenti disposizioni di legge, di corrispondere, a richiesta del dipendente, anticipazioni sulle future indennità di fine rapporto di importo pari ai ratei già maturati. In tal modo si sottrarrebbe il lavoratore, che si viene a trovare in quelle particolari situazioni di bisogno di cui si è fatta innanzi menzione, alla pesante alternativa di assumere impegni onerosissimi o di rinunciare al soddisfacimento di detti bisogni.

D'altra parte, le medesime esigenze, che a nostro avviso giustificano la presentazione di questo disegno di legge, sono già state più volte evidenziate nella passata legislatura in occasione della presentazione di analoghi disegni di legge. E tale reiterata ricorrenza nel tempo è, di per se stessa, allo stesso tempo garanzia e riprova dell'attualità e della generalità delle esigenze dell'intera classe lavoratrice che si intendono tutelare con la approvazione del presente disegno di legge.

Resta infine da evidenziare che questo disegno di legge, oltre a venire incontro alle sempre più gravose esigenze di tante famiglie di lavoratori, può costituire un notevole impulso per alcuni specifici settori della nostra economia, quale ad esempio quello edilizio, consentendo l'immediato investimento delle anticipazioni così corrisposte per il soddisfacimento di bisogni primari, tra cui appunto quello della casa.

Ed è notorio che il settore dell'edilizia, a parte il rilievo che assume di per se stesso sul piano economico ed occupazionale, rappresenta un elemento chiave nell'attuale problematica che investe l'intera economia nazionale.

È sembrato tuttavia giusto, per coerenza con il programma che si intende attuare nella presente legislatura, limitare nel tempo la possibilità di richiedere e di usufruire del beneficio dell'anticipata corresponsione dei ratei delle indennità di fine rapporto nel presupposto, che è anche il nostro più fervido augurio, che entro breve tempo possa essere realizzato quel complesso programma di riforme (casa, scuola, assistenza) che dovrebbe eliminare all'origine quelle situazioni di bisogno che si intendono tutelare, in via del tutto eccezionale e di urgenza, con l'approvazione del presente disegno di legge.

Confidiamo pertanto nell'approvazione del provvedimento legislativo proposto.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

Ai dipendenti dello Stato, compresi quelli delle amministrazioni e aziende con ordinamento autonomo, degli enti locali, degli enti parastatali, delle istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza, degli enti ospedalieri ed in genere di tutti gli altri enti ed istituzioni di diritto pubblico sottoposti a tutela, od anche soltanto a vigilanza, dell'Amministrazione pubblica, i quali abbiano una anzianità di almeno cinque anni di servizio effettivo, è concessa, a richiesta, una anticipazione sull'indennità di buonuscita o di fine servizio, se e in quanto dovuta, di importo pari ai ratei maturati all'atto della domanda. Dall'importo da corrispondersi per la suddetta causale saranno dedotte, in sede di erogazione dello stesso, le somme eventualmente dovute, per qualsiasi ragione e titolo, dai dipendenti allo Stato e agli altri enti pubblici datori di lavoro.

Gli oneri finanziari relativi al pagamento della suddetta anticipazione faranno carico, come per legge, allo Stato ed agli altri enti datori di lavoro, oppure agli enti previdenziali e ai fondi di previdenza tenuti, per legge o regolamento, all'erogazione della predetta indennità.

L'importo della somma come sopra erogata a titolo di anticipazione verrà detratto, in sede di liquidazione finale, dalle competenze di fine rapporto spettanti al momento della cessazione dal servizio.

**Art. 2.**

Ai dipendenti di privati datori di lavoro e di enti pubblici economici, i cui rapporti di lavoro siano regolati dalle disposizioni del codice civile e dai contratti collettivi ad essi applicabili, i quali abbiano una anzianità di almeno cinque anni di servizio effettivo, è concessa, a richiesta, un'anticipazione sull'indennità di anzianità di importo

pari ai ratei maturati all'atto della domanda. Dall'importo da corrispondersi per la suddetta causale saranno dedotte, in sede di erogazione dello stesso, le somme eventualmente dovute, per qualsiasi ragione e titolo, dai dipendenti ai privati ed agli enti datori di lavoro.

Gli oneri finanziari relativi al pagamento della suddetta anticipazione faranno carico, come per legge, ai privati datori di lavoro e agli enti pubblici economici.

L'importo della somma come sopra erogata a titolo di anticipazione verrà detratto, in sede di liquidazione finale, dalle competenze di fine rapporto spettanti al momento della cessazione dal servizio.

#### Art. 3.

L'anticipazione sulle indennità di fine rapporto prevista dai precedenti articoli 1 e 2 può essere richiesta, per una sola volta, entro un periodo di cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

#### Art. 4.

Le somme erogate dai datori di lavoro a titolo di anticipazione ai sensi dei precedenti articoli 1 e 2 saranno assoggettate, all'atto del pagamento, alle stesse trattenute ed imposizioni fiscali che sarebbero dovute, ai sensi delle leggi in vigore al tempo di tale corresponsione, se i relativi importi fossero corrisposti a titolo di liquidazione definitiva dell'indennità di fine rapporto.

Nulla sarà dovuto sulle somme suddette dai dipendenti beneficiari, per interessi o per ulteriori oneri fiscali, al momento della cessazione del rapporto di lavoro.